



Conferenza stampa per il lancio dell'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» del 20 settembre 2016

Relazione di Casimir Platzer, presidente di GastroSuisse

Fa testo quanto verbalmente espresso.

Egregi operatori dei media,

vi illustro con piacere il contenuto e gli obiettivi della nostra iniziativa popolare. Il testo costituzionale è incluso nella documentazione per i media.

La Costituzione federale è da completare come segue:

Art. 96 «Politica di concorrenza» cpv. 1

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza (capoverso già esistente che rimane invariato).

Nuovo: prende provvedimenti in particolare per garantire che non vengano attuate discriminazioni nell'acquisto di beni e di servizi all'estero nonché per impedire limitazioni della concorrenza causate da pratiche unilaterali di imprese che occupano una posizione dominante sul mercato.

Gli accordi tra diverse imprese che intralciano notevolmente la concorrenza e che non sono giustificati da cosiddetti «legitimate business reason» sono considerati già oggi illeciti secondo l'art. 5 della legge sui cartelli e vengono sanzionati.

Per contro, la pratica unilaterale di un'impresa che, abusando della propria posizione, ostacola o impedisce ad altre imprese l'accesso o l'esercizio della loro attività è illecita ai sensi dell'art. 7 della legge sui cartelli solo per le imprese che dominano il mercato.

La nostra iniziativa popolare mira proprio ad estendere i confini applicativi di questo articolo. Esistono molte imprese straniere che non sono classificate come dominanti, dalle quali però dipendono molte PMI svizzere per l'acquisto di beni o servizi, non avendo esse la possibilità di rivolgersi a fornitori terzi. Si pensi ad esempio agli aggiornamenti di software o ai pezzi di ricambio originali. Molti fornitori sfruttano la dipendenza da tali prodotti: rifiutano di vendere alle aziende elvetiche i prodotti loro necessari all'estero (ai prezzi che praticano nel loro Paese) obbligandole così ad acquistarli dai loro distributori in Svizzera a prezzi più elevati. Occorre mettere fine a questa pratica nei casi di dipendenza! A subirne le conseguenze, infatti, non sono solo le nostre PMI. Anche la Confederazione, i cantoni e i comuni, in ultima analisi tutti i contribuenti e molti consumatori svizzeri ne sono colpiti.

Mentre molti consumatori possono ovviare semplicemente al problema effettuando gli acquisti all'estero, spesso le PMI non hanno questa opportunità.

La questione non è quella di introdurre un nuovo concetto, ossia quello di dominio relativo di mercato. Quello che ci preme è per l'appunto assicurare la possibilità alle imprese svizzere di scegliere liberamente dove acquistare i loro prodotti, se non esistono possibilità sufficienti e ragionevoli di rivolgersi a fornitori terzi: un principio della libera economia di mercato.

Non pretendiamo che i produttori esteri siano obbligati a vendere i loro prodotti in Svizzera alle stesse condizioni e agli stessi prezzi che applicano all'estero. Chiediamo solo che le nostre imprese possano rifornirsi al di fuori dei confini nazionali alle condizioni e ai prezzi praticati nei rispettivi Paesi. Non vogliamo quindi prescrivere «prezzi equi». Vogliamo prezzi concorrenziali. E i prezzi concorrenziali sono equi!

Occorre anche sottolineare che i costi più elevati per salari, infrastrutture o affitti hanno solo un ruolo marginale nella maggiorazione dei prezzi in Svizzera. In pratica, l'intero valore aggiunto dei cosiddetti «supplementi Svizzera» viene realizzato all'estero dal produttore straniero.

Nelle disposizioni transitorie mostriamo come l'iniziativa popolare potrebbe essere applicata. Per noi era importante evitare che le nostre imprese ne risultassero svantaggiate. Per questo motivo, al punto c. delle disposizioni transitorie abbiamo inserito una «clausola sulla reimportazione» che tuttavia si applica solo alle merci commerciabili (non ai prodotti destinati ad una successiva lavorazione). Inoltre, l'acquisto di merci senza discriminazioni all'estero deve valere anche per il commercio online. Anche il punto d. delle disposizioni transitorie è importante. Le imprese che dominano il mercato sono consapevoli di occupare una posizione dominante. Le imprese con una posizione di dominio relativo, invece, generalmente non sanno che altre aziende dipendono dai loro beni e servizi. Pertanto, in caso di pratiche illecite e abusive, non vanno sanzionate direttamente (art. 49A LCart).

L'iniziativa popolare non riguarda, tra le altre cose, i prodotti agricoli che rientrano nel regime agrario. In questo settore, dietro ai prezzi più elevati c'è una volontà politica. Le maggiorazioni di prezzo sono dovute soprattutto ai dazi, ai contingenti d'importazione e a barriere tecniche al commercio, ossia agli ostacoli che crea lo Stato. Per contro, non esiste chiaramente alcuna volontà politica di permettere ai gruppi esteri di proteggere i loro sistemi di distribuzione in Svizzera, applicando «supplementi Svizzera» abusivi.

In molti mi dicono che è difficile attuare questa iniziativa, ma finora nessuno mi ha potuto dire che è impossibile. È inammissibile che continuiamo ad accettare una tale situazione facendoci raggirare dalle imprese estere, solo perché l'attuazione di questo progetto presenta qualche difficoltà. Tra l'altro, le istanze dell'iniziativa per prezzi equi possono essere fatte valere anche all'estero. Casi come quelli di Gaba/Elmex, BMW e Nikon mostrano ad esempio che la COMCO può intentare causa contro imprese che limitano all'estero la concorrenza a discapito della Svizzera. Naturalmente, i casi sopra menzionati riguardano accordi che sono già descritti nella legge sui cartelli. Non appena le nostre proposte saranno accolte sarà possibile agire contro le pratiche unilaterali di imprese che occupano una posizione di dominio relativo sul mercato.

Ciononostante, l'attuazione dell'iniziativa non scatenerà una catena di azioni legali. È sufficiente infatti che la COMCO emetta alcune decisioni principali e la maggior parte delle imprese modificherà subito la propria condotta già per motivi di compliance, non potendo più contare sulla possibilità di sfuggire alle maglie della legge sui cartelli.

Inoltre, le imprese che sono ostacolate nell'esercizio della loro attività potranno promuovere un'azione legale nel luogo dell'impedimento, vale a dire dinanzi al tribunale civile svizzero competente presso la loro sede. Le sentenze passate in giudicato saranno quindi esecutive anche in tutta l'Unione Europea (convenzione di Lugano).

Se qualcuno pensa che l'assenza di sanzioni non produrrà gli effetti desiderati, occorre sottolineare che proprio questo aspetto costituisce un notevole vantaggio. Oltre a velocizzare sensibilmente i procedimenti della COMCO e dei tribunali civili, ciò consentirebbe nella maggior parte dei casi di risolvere la controversia tramite conciliazione. Se in seguito le imprese non dovessero rispettare le decisioni passate in giudicato delle autorità o gli accordi conclusi in sede di conciliazione, alla fine verrebbero sanzionate secondo l'art. 50 della legge sui cartelli. E poiché i casi di dominio relativo di mercato sarebbero molto più semplici dal punto di vista procedurale, la COMCO non sarebbe costretta ad assumere personale aggiuntivo.

È nostra volontà estendere in futuro il divieto di abuso ad un numero maggiore di aziende. Il nostro obiettivo, in particolare, è far sì che molte ditte acquirenti non vengano più ostacolate illecitamente nell'esercizio della concorrenza mediante il rifiuto della fornitura. La questione, quindi, non è soltanto chi sarà d'ora in poi soggetto alle disposizioni della legge sui cartelli, ma piuttosto quante aziende / PMI in futuro non saranno più ostacolate in maniera illecita nell'esercizio della loro attività commerciale (art. 7 LCart).